RELAZIONE TECNICA sulla copertura finanziaria e amministrativa

(articolo 23 L.P. 8 luglio 1996, n. 4, e articolo 92, comma 3, regolamento interno)

LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 2020, n. 10

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali.

Art. 1 – Modificazioni della legge provinciale n. 14 del 2014, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Per quanto riguarda l'impatto finanziario si rinvia alle disposizioni ed alle quantificazioni contabili di cui all'articolo 3, comma 2;

Genera impatto organizzativo in quanto sarà necessario: a) informare i comuni sui contenuti della norma per consentire il corretto rapporto coi contribuenti destinatari delle esenzioni IMIS, anche in collaborazione con il consorzio dei comuni; b) predisporre le proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale per la quantificazione e l'assegnazione dei trasferimenti finanziari che dovrà effettuare la Provincia a favore degli enti locali a copertura del minor gettito IMIS.

Art. 2 – Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia

L'articolo disciplina le regolazioni contabili tra gli enti locali e la Provincia. In particolare le modalità di rendicontazione dell'utilizzo da parte degli enti locali delle risorse statali che la Provincia, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto di autonomia, assegna agli stessi.

Genera impatto organizzativo in quanto la Provincia dovrà concordare con il Consiglio delle autonomie locali i tempi e le modalità per la presentazione delle certificazioni da parte degli enti locali delle minori entrate e/o maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria e, dopo verifica delle stesse, trasmettere la rendicontazione complessiva allo Stato.

Art. 3 – Disposizioni finanziarie

L'articolo provvede ad apportare al bilancio provinciale 2020-2022 le variazioni, sia in entrata che in uscita, necessarie per l'iscrizione dei trasferimenti statali destinati ai comuni per l'esercizio delle funzioni fondamentali a seguito dell'emergenza Covid-19. In particolare, per l'anno 2020, è prevista una maggiore entrata di euro 17 milioni sul titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) e corrispondentemente è autorizzata una maggiore spesa del medesimo importo sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti).

Al comma 2 viene invece data copertura al minor gettito IMIS conseguente all'applicazione dell'articolo 1. Le maggiori spese sono stimate nell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2020 ed alla relativa copertura si provvede, nell'ambito degli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), per una quota di 12 milioni di euro con le maggiori entrate previste dal comma 1 e per la quota di 1 milione di euro

mediante riduzione degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).